

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 42

47° anno

18 febbraio 2004

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 2004/C 42/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 2004/C 42/02 | Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾ | 2 |
| 2004/C 42/03 | Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 57/03 (ex NN 58/03) — Proroga della legge Tremonti-bis — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE | 5 |
| 2004/C 42/04 | Relazione finale del consigliere auditore relativa al caso COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroeléctrica del Cantábrico [conformemente all'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)] ⁽¹⁾ | 10 |
| 2004/C 42/05 | Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.2220 — GE/Honeywell [ai sensi dell'articolo 15 e successive modifiche di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)] ⁽¹⁾ | 11 |
| 2004/C 42/06 | Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 99ª riunione, in data 13 settembre 2001, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroeléctrica del Cantábrico ⁽¹⁾ | 12 |
| 2004/C 42/07 | Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 25 giugno 2001, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell ⁽¹⁾ | 13 |
| 2004/C 42/08 | Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990 relativa ai «Dispositivi medici impiantabili attivi» ⁽¹⁾ | 14 |

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario (<i>segue</i>) | Pagina |
|-------------------------------|--|--------|
| 2004/C 42/09 | Nomina dei membri del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca | 15 |
| 2004/C 42/10 | Comunicazione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale | 16 |
| 2004/C 42/11 | Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie | 18 |
| 2004/C 42/12 | Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie | 19 |
| 2004/C 42/13 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3387 — BC Funds/Baxi) ⁽¹⁾ | 20 |
| 2004/C 42/14 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3370 — BNP Paribas/Atis Real) ⁽¹⁾ | 21 |
| 2004/C 42/15 | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1378 — Hoechst/Rhône-Poulenc) ⁽¹⁾ | 22 |
| Banca centrale europea | | |
| 2004/C 42/16 | Parere della Banca centrale europea del 4 febbraio 2004 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale [COM(2003) 789 def.] (CON/2004/4) | 23 |

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 febbraio 2004

(2004/C 42/01)

1 euro =

| Moneta | | | Tasso di cambio | Moneta | | | Tasso di cambio |
|--------|-------------------|--|-----------------|--------|----------------------|-----------|-----------------|
| USD | dollari USA | | 1,2858 | LVL | lats lettoni | | 0,6746 |
| JPY | yen giapponesi | | 135,75 | MTL | lire maltesi | | 0,4287 |
| DKK | corone danesi | | 7,4514 | PLN | zloty polacchi | | 4,8722 |
| GBP | sterline inglesi | | 0,6747 | ROL | leu rumeni | 40 720 | |
| SEK | corone svedesi | | 9,1935 | SIT | tolar sloveni | | 237,54 |
| CHF | franchi svizzeri | | 1,5747 | SKK | corone slovacche | | 40,45 |
| ISK | corone islandesi | | 86,75 | TRL | lire turche | 1 701 000 | |
| NOK | corone norvegesi | | 8,784 | AUD | dollari australiani | | 1,6139 |
| BGN | lev bulgari | | 1,9557 | CAD | dollari canadesi | | 1,6861 |
| CYP | sterline cipriote | | 0,58579 | HKD | dollari di Hong Kong | | 9,9911 |
| CZK | corone ceche | | 32,703 | NZD | dollari neozelandesi | | 1,8176 |
| EEK | corone estoni | | 15,6466 | SGD | dollari di Singapore | | 2,1535 |
| HUF | fiorini ungheresi | | 263,55 | KRW | won sudcoreani | | 1 489,08 |
| LTL | litas lituani | | 3,4533 | ZAR | rand sudafricani | | 8,5438 |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2004/C 42/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione

| Riferimento ⁽¹⁾ | Titolo | Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾ |
|----------------------------|--|---|
| 2004/26/F | Decreto che modifica il decreto n. 88-1207 del 30 dicembre 1988 per l'applicazione della legge del 1° agosto 1905 modificata sulle frodi e falsificazioni in materia di prodotti o di servizi per quanto riguarda gli aceti | 30.4.2004 |
| 2004/27/F | Progetto di decreto che stabilisce le condizioni sanitarie d'importazione di prodotti di origine animale destinati alle esposizioni | 30.4.2004 |
| 2004/28/NL | Regolamento BSE-2004 di attuazione del programma di risparmio energetico grazie all'innovazione | ⁽⁴⁾ |
| 2004/29/NL | Progetto di regolamento sui distributori automatici di tabacchi | 3.5.2004 |
| 2004/30/NL | Decreto 2003 dell'Associazione coltivatori relativo all'indicazione delle varietà di patate da fecola | 4.5.2004 |
| 2004/31/F | Decreto relativo all'omologazione dei dispositivi di controllo-sanzione automatizzati per il superamento dei semafori rossi di segnalazione stradale | 3.5.2004 |
| 2004/32/S | Regolamento di modifica al regolamento (1999:58) sul divieto di detenzione di talune sostanze pericolose per la salute | 4.5.2004 |
| 2004/33/DK | Prescrizione tecnica relativa alle imbarcazioni e ai giubbotti di salvataggio sulle navi da pesca | 5.5.2004 |
| 2004/15/F | Decreto relativo alle prescrizioni tecniche applicabili alle canalizzazioni per il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio del gas naturale e agli impianti di gas naturale liquefatto e recante applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 | 22.4.2004 |

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di conseguenza sono inopponibili ai singoli.

Per ulteriori altre informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commission européenne
DG Entreprises, Unité F1
B-1049 Bruxelles

E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

oppure visitare il sito internet: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/>

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

**ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
98/34/CE****BELGIO***BELNotif**Bestuur Kwaliteit en Veiligheid**FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie*

North Gate III — 4e etage

Boulevard du Roi Albert II/Koning Albert II-laan 16

B-1000 Bruxelles

Sito Web: <http://www.mineco.fgov.be>

Sig.ra P. Descamps

Tel. (32-2) 206 46 89

Fax (32-2) 206 57 46

E-mail: belnotif@mineco.fgov.be**DANIMARCA***Erhvervs- og Boligstyrelsen**Dahlerups Pakhus**Langelinie Allé 17*

DK-2100 Copenhagen Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Sito Web: <http://www.ebst.dk>

Sig.ra Laila Østergren

Tel. (45) 35 46 66 89 (linea diretta)

Fax (45) 35 46 62 03

E-mail: [loe@ebst.dk](mailto:Sig.ra Laila Østergren — loe@ebst.dk)Sig.ra Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dkCassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche —
noti@ebst.dk**GERMANIA***Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit**Referat XA2**Scharnhorststraße 34-37*

D-10115 Berlin

Sito Web: <http://www.bmwa.bund.de>

Sig.ra Christina Jäckel

Tel. (49) 30 20 14 63 53

Fax (49) 30 20 14 53 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de**GRECIA***Ministry of Development**General Secretariat of Industry**Michalacopoulou 80*

GR-115 28 Athens

Tel. (30-210) 778 17 31

Fax (30-210) 779 88 90

ELOT*Acharnon 313*

GR-111 45 Athens

Sig. E. Melagrakis

Tel. (30-210) 212 03 00

Fax (30-210) 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr**SPAGNA***Ministerio de Asuntos Exteriores**Secretaría de Estado de Asuntos Europeos**Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras**Políticas Comunitarias**Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y**Comunicaciones y de Medio Ambiente*

Padilla, 46, Planta 2ª, Despacho: 6276

E-28006 Madrid

Sig.ra Esther Pérez Peláez

Tel. (34) 913 79 84 64

Fax (34) 913 79 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es**FRANCIA***Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
(DiGITIP)**Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)**Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle
(SQUALPI)*

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Sig.ra Suzanne Piau

Tel. (33) 153 44 97 04

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sig.ra Françoise Ouvrard

Tel. (33) 153 44 97 05

Fax (33) 153 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr**IRLANDA**

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Sig. Tony Losty

Tel. (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-mail: lostyt@nsai.ie**ITALIA***Ministero delle Attività produttive**Direzione generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività**Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1*

Via Molise 2

I-00187 Roma

Sito Web: <http://www.minindustria.it>

Sig. V. Correggia

Tel. (39) 06 47 05 22 05

Fax (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sig. E. Castiglioni

Tel. (39) 06 47 05 26 69

Fax (39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it**LUSSEMBURGO***SEE — Service de l'Énergie de l'État*

34, avenue de la Porte-Neuve

BP 10

L-2010 Luxembourg

Sig. J. P. Hoffmann

Tel. (352) 469 74 61

Fax (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In- en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Sig. Ebel Van der Heide
Tel. (31-50) 523 21 34
Sig.ra Hennie Boekema
Tel. (31-50) 523 21 35
Sig.ra Tineke Elzer
Tel. (31-50) 523 21 33
Fax (31-50) 523 21 59
E-mail generico: Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien
Sito Web: <http://www.bmwa.gv.at>
Sig.ra Brigitte Wikgolm
Tel. (43-1) 711 00 58 96
Fax (43-1) 715 96 51 oppure (43-1) 712 06 80
E-mail: post@tbt.bmwa.gv.at

PORTOGALLO

Instituto Português da Qualidade
Rua Antonio Gãio, 2
P-2829-513 Caparica
Sito Web: <http://www.ipq.pt>
Sig.ra Miranda Ondina
Tel. (351) 21 294 82 36 oppure 81 00
Fax (351) 21 294 82 23
E-mail: MOndina@mail.ipq.pt
E-mail generico: dir83189@mail.ipq.pt

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Indirizzo per i visitatori: Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
e
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki
Indirizzo postale:
PO Box 32
FIN-00023 Valtioneuvosto
Sito Web: <http://www.ktm.fi>
Sig.ra Heli Malinen
Tel. (358-9) 16 06 36 27
Fax (358-9) 16 06 46 22
E-mail: heli.malinen@ktm.fi
Sig. Katri Amper
E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

SVEZIA

Kommerskollegium
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm
Sito Web: <http://www.kommers.se>
Sig.ra Kerstin Carlsson
Tel. (46-8) 690 48 82 oppure (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 690 48 40 oppure (46-8) 30 67 59
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se
E-mail generico: 9834@kommers.se

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>
sig. Philip Plumb
Tel. (44) 207 215 15 64 oppure 14 88
Fax (44) 207 215 15 29
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk
E-mail generico: 98-34@dti.gov.uk

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority
Rue de Trêves/Trierstraat 74
B-1040 Bruxelles
Sito Web: <http://www.eftasurv.int>
Sig. Gunnar Thor Petursson
Tel. (32-2) 286 18 71
Fax (32-2) 286 18 00
E-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

EFTA

Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue de Trêves/Trierstraat 74
B-1040 Bruxelles
Sito Web: <http://www.efta.int>
Sig.ra Kathleen Byrne
Tel. (32-2) 286 17 34
Fax (32-2) 286 17 42
E-mail: DRAFTTECHREGGEFTA@efta.int
kathleen.byrne@efta.int

TURCHIA

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvarı — Emek — Ankara
Sito Web: <http://www.dtm.gov.tr>
Sig. Saadettin Doğan
Tel. (90-312) 212 88 00 oppure 20 44
(90-312) 212 88 00 oppure 25 65
Fax (90-312) 212 87 68
E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

AIUTI DI STATO — ITALIA**Aiuto C 57/03 (ex NN 58/03) — Proroga della legge Tremonti-bis****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2004/C 42/03)

Con lettera del 17 settembre 2003, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della concorrenza
Protocollo aiuti di Stato e Direzione Aiuti di Stato I — Unità G1
Rue Joseph II/Joseph II-straat 70
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI**I. PROCEDIMENTO**

Il 6 marzo 2003 e il 29 marzo 2003 la Commissione ha ricevuto due denunce concernenti la proroga della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (legge Tremonti-bis) in alcuni comuni italiani colpiti da eventi calamitosi nel 2002.

Il 20 marzo 2003 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni in merito a tale proroga. Dopo avere richiesto, il 2 maggio 2003 e il 21 maggio 2003, due proroghe dei termini stabiliti per la risposta, le autorità italiane hanno inviato una nota alla Commissione in data 10 giugno 2003. Una seconda nota delle autorità italiane è pervenuta alla Commissione il 4 luglio 2003.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA NEI CONFRONTI DELLA QUALE LA COMMISSIONE AVVIA IL PROCEDIMENTO

L'articolo 5 *sexies* del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282/2002, convertito con legge 21 febbraio 2003, n. 27, proroga la legge Tremonti-bis (legge 18 ottobre 2001 n. 383) a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002. I comuni interessati, per i quali sono state emesse ordinanze di sgombero o di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, sono situati nelle zone individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il regime risponde a obiettivi di rilancio degli investimenti in alcune zone colpite dagli eventi calamitosi. Possono beneficiare della misura tutte le imprese di qualsiasi settore che abbiano

realizzati investimenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi suddetti.

La misura in questione permette di prorogare le disposizioni della legge Tremonti-bis fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003. Tali disposizioni permettono la detassazione della parte degli investimenti realizzati a partire dal 1° luglio 2001, corrispondente al 50 % degli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Dal calcolo della media sono esclusi gli investimenti dell'anno in cui l'ammontare è stato maggiore. Per gli investimenti immobiliari la proroga concerne gli investimenti realizzati prima del 31 luglio 2004.

Il regime ha per oggetto gli investimenti volti alla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento, riattivazione e modernizzazione di stabilimenti esistenti, alla conclusione dei lavori in sospeso e all'acquisto di nuovi impianti.

III. VALUTAZIONE DELLA MISURA

La misura costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

Analisi dell'aiuto a titolo di aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali

Trattandosi di aiuti destinati a rilanciare gli investimenti in zone colpite da eventi calamitosi, la Commissione esamina se possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

I decreti del presidente del Consiglio dei ministri indicanti le zone ammissibili ad aiuto riguardano tre tipi di catastrofi naturali:

- le eruzioni vulcaniche,
- i terremoti,
- le inondazioni.

La Commissione, secondo prassi costante, considera che le eruzioni vulcaniche, i terremoti e le inondazioni costituiscano calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Tuttavia il regime in questione non prevede alcuna definizione di danno (né materiale né immateriale) e non stabilisce alcun nesso tra l'aiuto e il danno subito a causa delle calamità naturali succitate. Di conseguenza la Commissione in questa fase dubita del fatto che gli aiuti si limitino ad ovviare esclusivamente ai danni causati da dette calamità naturali, escludendo qualsiasi sovracompensazione di detti danni a livello del singolo beneficiario.

In base a quanto sopra la Commissione, in questa fase, ritiene che le informazioni fornite dalle autorità italiane non permettano di concludere che la misura oggetto di esame sia destinato, per sua stessa natura e considerato il relativo meccanismo di funzionamento, ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali. Infatti, visto il meccanismo di funzionamento in questione, la Commissione non può concludere in questa fase che:

- il beneficiario dell'aiuto sia un'impresa che ha effettivamente subito un danno,
- che tale danno sia causato esclusivamente dalle calamità naturali indicate dai succitati decreti del presidente del Consiglio dei ministri,
- che l'aiuto a favore di tale impresa si limiti ad ovviare esclusivamente al danno causato da dette calamità naturali escludendo qualsiasi sovracompensazione dei danni subiti a livello del beneficiario individuale. L'inesistenza di un nesso tra l'aiuto e il danno subito dall'impresa può anche essere dimostrata dal fatto che, visto il meccanismo di funzionamento del regime in questione, un'impresa che abbia effettivamente subito un danno a causa delle calamità naturali succitate non beneficia necessariamente di detto regime. Infatti, un'impresa che realizza un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito dalle calamità naturali di cui trattasi potrebbe non beneficiare dell'aiuto in quanto il valore di tale investimento è inferiore alla media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti. Inoltre, non potrebbe neppure beneficiare, nello stesso anno, del regime in causa un'impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito a causa di dette calamità naturali ma che, nell'anno in corso, registri una perdita di esercizio.

La Commissione dubita infine dell'esistenza di un meccanismo appropriato di controllo del cumulo degli aiuti disposti dal regime in questione con altri regimi che escluda qualsiasi so-

vracompensazione dei danni subiti dai singoli beneficiari a causa delle calamità naturali in causa.

Analisi dell'aiuto a titolo di aiuto agli investimenti

Poiché si tratta di aiuti agli investimenti in zone colpite da eventi calamitosi, la Commissione esamina innanzitutto se possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c) del trattato, in virtù degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI), per il settore agricolo, delle regole fissate nella disciplina degli aiuti di Stato per il settore dell'agricoltura e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle regole fissate nella disciplina degli aiuti di Stato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

La Commissione in questa fase dubita che gli aiuti disposti dal regime siano concessi esclusivamente in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in base alla carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2000—2006. Infatti non sembra che tutti i comuni, in cui gli investimenti ammissibili agli aiuti dovrebbero essere realizzati, possano beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).

Inoltre in questa fase, la Commissione dubita che la nozione di investimento prevista dal regime sia quella prevista al punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 70/2001.

Pertanto, la Commissione in questa fase dubita che l'intensità degli aiuti del regime, che dovrebbe essere calcolata rispetto all'insieme delle spese figuranti nella base tipo, quale definita al punto 4.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 4.5 del regolamento 70/2001, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000—2006 oppure le intensità di aiuto previste all'articolo 4.2 del regolamento 70/2001 per le PMI.

Inoltre, la Commissione, in questa fase, dubita del rispetto delle regole sul cumulo di cui ai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001.

La Commissione non è neppure in grado di concludere, in questa fase, che è rispettato il principio della necessità dell'aiuto, di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001.

Infine, la Commissione dubita, in questa fase, del fatto che per garantire che gli investimenti produttivi che beneficiano degli aiuti siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento corrisponda almeno al 25 %, conformemente al punto 4.2 degli orientamenti concernenti gli aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 4.3 del regolamento (CE) n. 70/2001.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione si prega informare l'Italia che dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I. PROCEDIMENTO

Il 6 marzo 2003 e il 29 marzo 2003 la Commissione ha ricevuto due denunce concernenti la proroga della legge n. 383 del 18.10.2001 (legge Tremonti — bis) in alcuni comuni italiani colpiti da eventi calamitosi nel 2002.

Il 20 marzo 2003 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni in merito a tale proroga. Dopo avere richiesto il 2 maggio 2003 e il 21 maggio 2003 due proroghe dei termini stabiliti per la risposta, le autorità italiane hanno inviato una nota alla Commissione in data 10 giugno 2003. Una seconda nota delle autorità italiane è pervenuta alla Commissione il 4 luglio 2003.

Poiché l'entrata in vigore del regime in causa non è subordinata all'approvazione preliminare della Commissione ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato, il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 58/03.

II. DESCRIZIONE

Base giuridica

L'articolo 5 sexies del decreto legge 24.12.2002, n. 282/2002, convertito con legge 21.2.2003, n. 27, proroga la legge Tremonti-bis (legge 18.10.2001 n. 383) a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002. L'articolo 5 sexies del decreto legge 24.12.2002, n. 282/2002 è stato oggetto di chiarimenti tramite la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 43/E del 31.7.2003. I comuni interessati sono situati nelle zone individuate con:

- il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29.10.2002 che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania,
- il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 31.10.2002 che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31.10.2002 nel territorio della provincia di Campobasso,
- il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8.11.2002 che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31.10.2002 nelle province di Campobasso e Foggia,
- il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29.11.2002 che reca disposizioni relative alle dichiarazioni dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici (inondazioni) verificatisi nelle regioni Liguria,

Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

Inoltre, è necessario che nei comuni in questione sia stata emessa una ordinanza di sgombero o di interdizione al traffico delle principali vie d'accesso al comune.

La Commissione ha appreso da articoli di stampa che un elenco dei comuni è stato stabilito con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 28.5.2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3.6.2003.

La misura concernente la proroga della legge Tremonti-bis è entrata in vigore il 23.2.2003, ossia il giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 27 del 21.2.2003 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29/L del 22.2.2003.

Obiettivo

Il regime risponde ad obiettivi di rilancio degli investimenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi citati dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente punto 4.

Beneficiari

Possono beneficiare della misura tutte le imprese di qualsiasi settore che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi suddetti. La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 43/E del 31.07.2003 indica che la ratio della misura è quella di incentivare gli investimenti delle imprese che, a causa delle gravi difficoltà recate dagli eventi atmosferici nei comuni in cui sono ubicati, hanno subito, direttamente o indirettamente, un danno economico. Al riguardo, tale danno può ritenersi verificato per la generalità delle imprese di un determinato comune solo se:

- le ordinanze di sgombero abbiano interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l'economia dell'intero territorio comunale,
- in esecuzione di ordinanze sindacali, siano state chiuse al traffico tutte le principali vie di accesso al comune.

Secondo la citata circolare, in caso contrario l'agevolazione spetterà alle sole imprese che hanno sedi operative ubicate nelle vie ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze sindacali.

Forma e intensità dell'aiuto

La misura in questione permette di prorogare le disposizioni della legge Tremonti-bis fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25.10.2001 e limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31.7.2003. Tali disposizioni permettono la detassazione della parte degli investimenti realizzati a partire dal 1° luglio 2001, corrispondente al 50 % degli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Dal calcolo della media sono esclusi gli investimenti dell'anno in cui l'ammontare è stato maggiore. Per gli investimenti immobiliari la proroga concerne gli investimenti realizzati prima del 31.7.2004.

Oggetto del regime

Il regime ha per oggetto gli investimenti volti alla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento, riattivazione e modernizzazione di stabilimenti esistenti, alla conclusione dei lavori in sospeso e all'acquisto di nuovi impianti.

III. VALUTAZIONE

III.1. Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione

Per valutare se le misure disposte dal regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se le misure in questione incidano sulla concorrenza e se siano atte ad alterare gli scambi intracomunitari.

Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è la possibilità che la misura procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. La possibilità di detassare una parte degli investimenti realizzati comporta un vantaggio economico per i beneficiari giacché il loro reddito imponibile e di conseguenza l'ammontare delle imposte su tale reddito è ridotto rispetto a quello che le imprese avrebbero di norma dovuto versare. Inoltre le misure avvantaggiano talune imprese che operano in determinate zone del territorio italiano e le favoriscono giacché non sono accordate alle imprese situate al di fuori di tali zone.

In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87, gli aiuti devono essere accordati dallo Stato mediante risorse statali. Nella fattispecie l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa trattandosi di un mancato guadagno per i poteri pubblici: la riduzione dell'imposta sul reddito riduce il gettito fiscale dello Stato.

In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie le misure minacciano di falsare la concorrenza dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in vari Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Sentenza del 13.7.1988 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

Per i motivi suddetti le misure in esame sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo.

III.2. Illegittimità del regime

Trattandosi di misure che sono già entrate in vigore la Commissione deplora che le autorità italiane non abbiano soddisfatto gli obblighi di notifica ad esse incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

III.3. Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune

Dopo aver determinato che le misure in esame costituiscono aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve esaminare la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato.

Quanto all'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale né di aiuti che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

La Commissione esamina, in primo luogo, se gli aiuti in questione possano beneficiare di deroga in virtù dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) a titolo di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

In secondo luogo, poiché si tratta di aiuti agli investimenti in zone colpite da eventi calamitosi, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c) del trattato, in virtù degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽²⁾, del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽³⁾, per il settore agricolo, delle regole contenute negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁴⁾ e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle regole di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁾.

Analisi dell'aiuto a titolo di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da calamità naturali

Trattandosi di aiuti destinati a rilanciare gli investimenti in zone colpite da eventi calamitosi, la Commissione esamina se possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

I decreti del presidente del Consiglio dei ministri indicanti le zone ammissibili ad aiuto riguardano tre tipi di catastrofi naturali:

⁽²⁾ GU C 74 del 10.3.1998.

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001.

⁽⁴⁾ GU C 28 del 1.2.2000.

⁽⁵⁾ GU C 19 del 20.1.2001.

- le eruzioni vulcaniche,
- i terremoti,
- le inondazioni.

La Commissione, secondo prassi costante, considera che le eruzioni vulcaniche, i terremoti e le inondazioni costituiscano calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Tuttavia il regime in questione non prevede alcuna definizione di danno a livello dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e non stabilisce alcun nesso tra l'aiuto e il danno subito dalla stessa impresa a causa delle calamità naturali succitate. Inoltre, l'interpretazione restrittiva delle imprese eleggibili risultante dalla circolare amministrativa del 31.7.2003 non sembra trovare un riscontro esplicito nel testo delle disposizioni in questione. La Commissione di conseguenza dubita, in questa fase, che gli aiuti si limitino ad ovviare esclusivamente ai danni causati da dette calamità naturali, escludendo qualsiasi sovracompensazione di detti danni a livello del singolo beneficiario.

Le autorità italiane non quantificano i danni materiali diretti causati dagli eventi calamitosi precitati. Esse indicano che il regime di aiuti prevede una nozione di danno indiretto, inteso in chiave macroeconomica, che si giustificerebbe dall'impossibilità di effettuare una stima dei danni con riguardo alle singole imprese, se non a pena della perdita di efficacia e di tempestività della misura. Il danno indiretto, invece di coincidere con la realtà fisica della singola impresa, coinciderebbe con quello subito da un'intera area di mercato e si stimerebbe in funzione dell'impatto negativo degli eventi calamitosi sul valore aggiunto dell'industria in senso stretto delle regioni interessate (172.5 milioni di euro) e sul PIL (625.12 milioni di euro). Tale stima si effettuerebbe in funzione dell'evoluzione delle aspettative delle imprese circa l'andamento della loro produzione del loro portafoglio ordini nel corso del mese di novembre 2002. In tale contesto, secondo le autorità italiane, la sovracompensazione del danno subito dalle aree di mercato interessate dagli eventi calamitosi sarebbe esclusa visto che il danno stesso è decisamente superiore alla dotazione finanziaria del regime in oggetto (50 milioni di euro).

In base a quanto precede, la Commissione considera, in questa fase, che le informazioni fornite dalle autorità italiane non permettono di concludere che il regime in oggetto sia volto, per sua natura e per il suo funzionamento, a rimediare i danni causati dalle calamità naturali. In effetti, visto il meccanismo di funzionamento del regime in oggetto, la Commissione non può concludere in questa fase che

- il beneficiario dell'aiuto sia un'impresa che ha subito effettivamente un danno,
- che tale danno sia causato esclusivamente dalle calamità naturali indicate da uno dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri citato al punto 4 precedente,
- che l'aiuto a favore di tale impresa si limiti esclusivamente ad ovviare al danno causato dalle calamità naturali succitate, escludendo qualsiasi sovracompensazione a livello del beneficiario individuale dell'aiuto. La non esistenza di un nesso tra aiuto e danno subito è altresì dimostrata dal fatto che, visto il meccanismo di funzionamento del regime in

questione, un'impresa che abbia effettivamente subito un danno a causa delle calamità naturali succitate non necessariamente beneficia di detto regime. Infatti un'impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito dalle calamità naturali in questione potrebbe non beneficiare dell'aiuto in quanto il valore di tale investimento è inferiore alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Inoltre non potrebbe neppure beneficiare, nello stesso anno, del regime in causa un'impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito a causa di dette calamità naturali ma che, nell'esercizio in corso, registri una perdita di esercizio.

La Commissione dubita inoltre dell'esistenza di un meccanismo appropriato di controllo del cumulo degli aiuti disposti dal regime in questione con altro regime che escluda qualsiasi sovracompensazione dei danni subiti dai singoli beneficiari a causa delle calamità naturali in causa.

Infine, i rimborsi effettuati dalle compagnie d'assicurazione potrebbero anche ridurre l'ammontare dei danni subiti. Le misure in questione non sembrano tuttavia tenere conto di questa eventualità prevedendo una riduzione corrispondente degli aiuti.

Analisi dell'aiuto a titolo di aiuto agli investimenti

Trattandosi di aiuti agli investimenti, il regime è esaminato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE aiuti di Stato a favore delle PMI, per il settore agricolo, delle regole di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle regole di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

La Commissione in questa fase dubita che gli aiuti disposti dal regime siano concessi esclusivamente in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in base alla carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006 ⁽⁶⁾. Infatti non sembra che tutti i comuni, in cui gli investimenti ammissibili agli aiuti dovrebbero essere realizzati, possano beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).

Inoltre in questa fase, la Commissione dubita che la nozione di investimento prevista dal regime sia identica a quella di cui al punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 70/2001.

Pertanto, la Commissione in questa fase dubita che l'intensità degli aiuti del regime, che dovrebbe essere calcolata rispetto all'insieme delle spese figuranti nella base tipo, quale definita al punto 4.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 4.5 del regolamento 70/2001, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 oppure le intensità di aiuto previste all'articolo 4.2 del regolamento 70/2001 per le PMI.

⁽⁶⁾ GU C 175 del 24.6.2000 e GU L 105 del 24.4.2002.

Inoltre, la Commissione, in questa fase, dubita del rispetto delle regole sul cumulo di cui ai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001.

La Commissione non è neppure in grado di concludere, in questa fase, che sia rispettato il principio della necessità dell'aiuto, di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001.

La Commissione, del pari, in questa fase dubita anche del fatto che per garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati siano sani e redditizi, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento ammonti come minimo al 25 %, conformemente al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 4.3 del regolamento (CE) n. 70/2001.

Infine, la Commissione in questa fase non dispone di elementi per valutare se gli aiuti agli investimenti siano compatibili, nel settore agricolo, con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con le disposizioni di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

IV. CONCLUSIONI

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra la Commissione:

— invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE a presentare le proprie osservazioni ed a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione del regime nel termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della presente. Essa invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sull'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e ribadisce che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio prevede che qualsiasi aiuto illegittimo potrà formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

Con la presente la Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale nonché l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Gli interessati suddetti saranno invitati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione.»

Relazione finale del consigliere auditore relativa al caso COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroeléctrica del Cantábrico

[conformemente all'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

(2004/C 42/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il progetto di decisione non dà adito ad alcuna osservazione particolare in merito al procedimento, la cui fase scritta si è svolta in modo regolare. Le parti non hanno chiesto un'audizione orale.

Il diritto delle parti alla difesa è stato pienamente rispettato, al pari del diritto di RTE di essere ascoltata a titolo di terzo interessato.

Il progetto di decisione tratta unicamente le obiezioni in merito alle quali le parti hanno avuto la possibilità di comunicare il loro parere.

Bruxelles, 5 settembre 2001.

Helmuth SCHRÖTER

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.2220 — GE/Honeywell

[ai sensi dell'articolo 15 e successive modifiche di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

(2004/C 42/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il progetto di decisione sottoposto alla Commissione dà adito alle osservazioni seguenti, per quel che riguarda il diritto al contraddittorio.

1. Le parti della prevista concentrazione (in appresso, «le parti») si sono lamentate del termine loro imposto dalla Commissione per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 447/89 della Commissione, del 1° marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1), la Commissione, al momento di stabilire tali termini, tiene conto sia del tempo necessario alla preparazione della risposta che dell'urgenza del caso. Nel caso in questione, la Commissione aveva stabilito inizialmente un termine di due settimane e un giorno, prorogato successivamente di un altro giorno. Considerate le problematiche connesse al caso, questo termine, seppur breve, rientrava tuttavia nei limiti dei termini ristretti disposti dalle decisioni della Commissione a norma del regolamento sulle concentrazioni. Inoltre, in occasione di un'audizione orale, le parti hanno avuto l'opportunità di completare verbalmente le proprie dichiarazioni scritte nel corso di una seduta durata un'intera giornata. Giungo pertanto alla conclusione che i diritti di difesa siano stati a tale riguardo rispettati.
2. Le parti hanno ritenuto che la Commissione non avesse loro consentito l'accesso totale alla documentazione in quanto non era stato messo a loro completa disposizione un modello economico utilizzato dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti per quantificare l'impatto della prevista concentrazione sugli altri concorrenti. Ciò si spiega col fatto che il modello era stato attuato con i dati forniti da una terza parte (Rolls Royce), che costituivano informazioni sensibili sul piano commerciale. Su richiesta del consigliere-auditore, la società in questione ha reso note alcune di queste informazioni ai consulenti economici delle parti sulla base di un accordo sulla riservatezza, ma non è stata disposta a concedere una deroga totale. Ci si chiede quindi se la Commissione abbia rispettato un giusto equilibrio tra il diritto delle parti alla difesa e il diritto dei terzi interessati a tutelare i propri segreti d'impresa e a non divulgare altre informazioni riservate, nonché fino a che punto possano essere utilizzate le informazioni fornite da Rolls Royce a sostegno delle obiezioni sollevate contro le parti. Tale quesito può tuttavia restare senza risposta, dato che la Commissione non si basa più sul suddetto modello economico nel progetto di decisione.
3. Le parti hanno inoltre lamentato di non essersi potute avvalere di un adeguato accesso alle osservazioni presentate da numerose compagnie aeree che avevano espresso le proprie rimostranze in merito alla concentrazione, eccezion fatta per un riassunto anonimo di tutti i pareri negativi. Considerando quanto fosse delicata la propria posizione rispetto alle parti della concentrazione proposta, le compagnie aeree avevano richiesto la massima riservatezza e il più completo anonimato in merito alle osservazioni espresse. Procedendo alla redazione e pubblicazione del sommario anonimo, la Commissione ha adempiuto correttamente ai propri obblighi di tutela dei segreti d'impresa e di altre informazioni riservate, come ad esempio l'identità di coloro che hanno presentato osservazioni contrarie, nonché a quelli di garantire che le parti fossero sufficientemente informate delle rimostranze espresse. Il modo in cui si è proceduto nel caso in questione è conforme alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado.
4. Le parti hanno inoltre accusato la Commissione di non aver agito in maniera oggettiva, sostenendo che i fatti fossero stati usati in modo estremamente selettivo o addirittura nemmeno presi in considerazione qualora non servissero allo scopo perseguito dalla Commissione. Il testo del progetto di decisione evidenzia tuttavia l'infondatezza di tale accusa, in quanto esso prende in considerazione tutti i fatti e le tesi pertinenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno favorevoli alle parti.
5. Le parti hanno infine manifestato dubbi riguardo all'imparzialità dell'inchiesta condotta dalla Commissione per appurare l'impatto sulla concorrenza del proposto pacchetto di impegni. In tale contesto va sottolineato che sin dall'inizio la Commissione ha respinto gli impegni riguardanti soltanto questioni di condotta. Gli impegni strutturali proposti sono stati esaminati nei minimi dettagli e ritenuti insufficienti ad affrontare i principali problemi di concorrenza relativi ai mercati dei motori per grandi velivoli commerciali, dell'avionica e della non-avionica. Tuttavia, considerato che le parti avevano ancora l'opportunità di apportare miglioramenti agli impegni proposti, la Commissione ha avviato un test di mercato di natura tecnica relativo a tutti gli impegni strutturali per determinare se, in caso di un sostanziale miglioramento del pacchetto offerto fino a quel momento dalle parti, gli impegni proposti potessero già costituire le basi per una composizione definitiva. Questa inda-

gine, limitata nella portata e nell'oggetto, che per le ragioni illustrate nel progetto di decisione ha determinato un esito negativo, soddisfa i requisiti di oggettività richiesti dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza. Ciò riguarda sia la metodologia impiegata che la selezione dei soggetti interpellati, avvenuta in maniera non discriminatoria nell'ambito di concorrenti e clienti che avessero partecipato attivamente ai procedimenti e che disponessero di una conoscenza adeguata dell'industria pertinente onde fornire alla Commissione informazioni di natura tecnica.

6. Il progetto di decisione contiene solamente obiezioni in merito alle quali è stata concessa alle parti la possibilità di manifestare la propria opinione.

Bruxelles, 28 giugno 2001.

Helmuth SCHRÖTER

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 99ª riunione, in data 13 settembre 2001, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.2434 — Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroeléctrica del Cantábrico

(2004/C 42/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni ed è di dimensione comunitaria secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento.
 2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che nel caso di specie il mercato rilevante del prodotto è il mercato all'ingrosso dell'elettricità (ossia i contratti presso la borsa elettrica e bilaterali tra i clienti idonei e le imprese di generazione).
 3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che il mercato geografico rilevante è la Spagna continentale.
 4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione di concentrazione determinerà un rafforzamento della posizione dominante di tipo oligopolistico detenuta in Spagna sul mercato all'ingrosso dell'elettricità e che di conseguenza l'effettiva concorrenza verrebbe ad essere ostacolata in maniera significativa all'interno del mercato comune.
 5. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che gli impegni presentati da EDF e EDF/RTE in merito all'incremento delle capacità di interconnessione tra Spagna e Francia consentiranno di sciogliere tutte le riserve sotto il profilo della concorrenza sollevate dalla Commissione. Una minoranza del Comitato consultivo non concorda.
 6. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione circa il fatto che, subordinatamente al pieno rispetto degli impegni proposti, l'operazione di concentrazione notificata dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato comune. Una minoranza del Comitato consultivo non concorda.
 7. Il Comitato consultivo chiede alla Commissione di prendere nota di tutti gli altri punti emersi nel corso della discussione, in particolare quelli relativi all'attuazione e al monitoraggio degli impegni.
 8. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 25 giugno 2001, concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.2220 — General Electric/Honeywell

(2004/C 42/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata è di dimensione comunitaria secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento.
3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che ai fini del presente caso i mercati del prodotto rilevanti sono costituiti da:
 - a) motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni;
 - b) motori a reazione per aeromobili regionali divisi in aerei di grandi e di piccole dimensioni;
 - c) motori a reazione per aeromobili d'affari;
 - d) servizi di manutenzione, riparazione, revisione e fornitura di pezzi di ricambio per motori a reazione;
 - e) avionica, suddivisa per i singoli prodotti;
 - f) non avionica, suddivisa per i singoli prodotti;
 - g) comandi dei motori, suddivisi per i singoli prodotti;
 - h) piccole turbine marine a gas.
4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che il mercato geografico rilevante per:
 - a) la fornitura di motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni e per aviogetti regionali e d'affari ha dimensione mondiale;
 - b) i servizi di manutenzione, riparazione, revisione e fornitura di pezzi di ricambio per motori a reazione non deve necessariamente essere definito in modo conclusivo ai fini del presente caso;
 - c) i prodotti di avionica ha dimensione mondiale;
 - d) i prodotti non di avionica ha dimensione mondiale;
 - e) i comandi dei motori ha dimensione mondiale;
 - f) le piccole turbine marine a gas ha per lo meno la dimensione del SEE e con ogni probabilità è mondiale.
5. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione, nella forma inizialmente notificata, creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante nei seguenti mercati:
 - a) motori per aviogetti commerciali di grandi dimensioni;
 - b) motori per aviogetti regionali di grandi dimensioni;
 - c) motori per aviogetti d'affari;
 - d) prodotti di avionica;
 - e) prodotti non di avionica;

f) piccole turbine marine a gas;

e che a seguito di ciò una concorrenza effettiva nel SEE o in una sua parte sostanziale risulterebbe ostacolata in modo significativo.

Una minoranza si astiene.

6. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione che gli impegni proposti dalle parti non sono sufficienti ad eliminare i problemi sotto il profilo della concorrenza.

Una minoranza si astiene.

7. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la concentrazione dovrebbe essere dichiarata incompatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE.

Una minoranza si astiene mentre un'ulteriore minoranza si rammarica che le parti non abbiano proposto un rimedio strutturale che avrebbe eliminato i problemi sotto il profilo della concorrenza.

8. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Il Comitato consultivo invita la Commissione a prendere nota delle sue osservazioni e dei suoi commenti.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990 relativa ai «Dispositivi medici impiantabili attivi»⁽¹⁾

(2004/C 42/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva)

| OEN ⁽¹⁾ | Riferimento | Titolo della norma armonizzata |
|--------------------|---------------------------|--|
| CEN | EN ISO 14971:2000/AC:2002 | Dispositivi medici — Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (ISO 14971:2000) |

⁽¹⁾ OEN: Organismi europei di normalizzazione

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tlf. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

AVVERTENZA:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in annesso alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/34/CE⁽²⁾ modificata dalla direttiva 98/48/CE⁽³⁾.

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

— La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Nomina dei membri del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

(2004/C 42/09)

A norma dell'articolo 4 e dell'articolo 6, paragrafo 1 della decisione 93/619/CE della Commissione, del 19 novembre 1993 ⁽¹⁾, relativa all'istituzione di un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, la Commissione ha deciso, in data ... 2004, di nominare in qualità di membri del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, a decorrere dal 1° novembre 2003 le seguenti persone, che decadono dall'incarico due anni dopo la data di nomina:

| | |
|-------------------------|--|
| ARDIZZONE, Giandomenico | Università di Roma «La Sapienza» |
| BERTIGNAC, Michel | IFREMER, Laboratoire Ressources Halieutiques de Lorient |
| CAMIÑAS, Juan Antonio | Instituto Español Oceanografía, Centro Oceanográfico de Málaga |
| CARDINALE, Massimiliano | Fiskeriverket, Havsfiskelaboratoriet |
| CASEY, John | CEFAS, Fisheries Laboratory |
| COSTA MONTEIRO, Carlos | IPIMAR — Instituto de Investigação das Pescas e do Mar |
| DI NATALE, Antonio | Aquastudio |
| DICKEY-COLLAS, Mark | RIVO — Nederlands Instituut Vis(serij) Onderzoek, Wageningen Universiteit en Researchcentrum |
| ERNST, Peter | Bundesforschungsanstalt für Fischerei, Institut für Ostseefischerei Rostock |
| FARIÑA, Antonio Celso | Instituto Español Oceanografía, Centro Oceanográfico A Coruña |
| FRANQUESA, Ramon | GEM — Universidad de Barcelona |
| GUSTAVSSON, Tore | Fiskeriverket, National Board of Fisheries |
| HOOFF, Luc van | LEI — Landbouw Economisch Instituut, Fisheries Research |
| KEATINGE, Michael | Bord Iascaigh Mhara — Irish Sea Fisheries Board |
| KUIKKA, Sakari | Finnish Game and Fisheries Research Institute |
| LOKKEGAARD, Jorgen | Danish Research Institute of Food Economics |
| MESSINA, Gaetano | Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine |
| MUNCH-PETERSEN, Sten | Danish Institute for Fisheries (DIFRES), Department of Marine Fisheries |
| OFFICER, Rick | Marine Institute, Fisheries Science Service |
| PERRAUDEAU, Yves | Université de Nantes, Faculté des Sciences Economiques |
| PESTANA, Graça | IPIMAR — Instituto de Investigação das Pescas e do Mar |
| PETRAKIS, George | National Centre for Marine Research, Institute of Marine Biological Resources |
| POLET, Hans | CLO — Sea Fisheries Department |
| RÄTZ, Hans-Joachim | Bundesforschungsanstalt für Fischerei, Institut für Seefischerei |
| SIMMONDS, Edmund John | Fisheries Research Services, Marine Laboratory Aberdeen |
| SOMARAKIS, Stylianos | University of Patras, Department of Biology |
| VANHEE, Willy | CLO — Sea Fisheries Department |
| VIRTANEN, Jarno | Finnish Game and Fisheries Research Institute |

⁽¹⁾ GU L 297 del 2.12.1993, pag. 25.

Comunicazione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

(2004/C 42/10)

Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida, a decorrere da questo giorno, se diviene incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale così come essa risulta dalle seguenti disposizioni tariffarie internazionali:

Modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato e raccolta dei pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD NC0250, NC0430, NC0730 — rapporto della 25a, 27a, 30a sessione del Comitato del sistema armonizzato):

EMENDAMENTI ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E PARERI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATI DAL COMITATO SA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(25^a, 27^a, 30^a sessione CSA marzo 2000, maggio 2001, maggio 2003)

DOC. NC0250, NC0430, NC0730

Emendamenti alle note esplicative della nomenclatura allegata alla Convenzione SA

CSA/27 — maggio 2001

| | |
|-------|-----|
| 20.01 | Q/7 |
| 21.03 | Q/7 |

CSA/31 — maggio 2003

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 19.05 | M/1 |
| 25.16 | M/16 |
| Capitolo 29 | Principi Generali |
| 29.35 | M/3 |
| 29.37 | M/17 |
| 29.41 | M/18 |
| 30.02 | M/5 |
| 30.04 | M/22 |
| 30.06 | M/22 |
| 32.07 | M/16 |
| 33.04 | M/24 |
| 38.24 | M/16 |
| Capitolo 39 | Principi Generali |
| 40.08 | M/2 |
| Capitolo 41 | Principi Generali |
| 61.03 | M/14 |
| 61.04 | M/14 |
| Sezione XIII | Sottocapitolo II. Principi Generali |
| 68.04 | M/16 |
| 84.24 | M/29 |
| 84.79 | M/29 |
| 85.17 | M/11 |
| 85.23 | M/31 |
| 85.36 | M/36 |
| 85.43 | M/15 |

| | | |
|-------|----------------------------|------|
| 94.01 | Sottovoce note esplicative | M/8 |
| 95.05 | | M/10 |

Pareri di classificazione approvati dal comitato SA

CSA/25 — marzo 2000

2103.90/4 P/5

CSA/31 — maggio 2003

| | |
|-----------------------|------|
| 1905.32/2 | M/21 |
| 3208.90/1 | M/23 |
| 3814.00/1 | M/25 |
| 4421.90/2 | M/26 |
| 5606.00/1 + 5606.00/2 | M/20 |
| 6212.90/2 | M/20 |
| 6304.92/1 | M/27 |
| 6402.99/2 | M/20 |
| 7308.30/1 | M/28 |
| 7323.93/1 | M/20 |
| 7326.90/7 | M/30 |
| 8205.59/2 | M/20 |
| 8309.90/1 | M/20 |
| 8479.10/1 | M/29 |
| 8507.30/1 | M/32 |
| 8507.80/1 | M/32 |
| 8535.90/1 | M/30 |
| 9401.80/1 | M/33 |
| 9403.70/1 | M/34 |
| 9506.70/1 | M/35 |

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles oppure consultando il sito Internet di questa direzione generale al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2004/C 42/11)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8 della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, modificata dalla direttiva 2001/13 del 26 febbraio 2001, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

SA Trainsport
Neustrasse 95
B-4730 Raeren

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria

Il ministro competente per il trasporto ferroviario

3. Data della decisione

12 dicembre 2003

Prima concessione ☒

Sospensione ☐

Revoca ☐

Modifica ☐

4. Numero della licenza

L 005

5. Condizioni e obblighi

Il titolare della licenza è tenuto a segnalare al ministro competente per il trasporto ferroviario le modifiche della sua situazione suscettibili di influire sul rispetto delle condizioni per il rilascio della licenza

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

Il ministro competente per il trasporto ferroviario riesamina la licenza ogni cinque anni. Entro tre mesi prima di questa scadenza, il titolare della licenza la sottopone a un riesame completo delle condizioni previste per il rilascio.

Il direttore generale dell'amministrazione summenzionata può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni per il rilascio della licenza e sospende o revoca la licenza rilasciata quando il titolare non rispetta più le condizioni previste

7. Altre osservazioni

—

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze (nome, telefono, fax, indirizzo e-mail)

Madame Viviane Montulet
Conseiller général
Service public fédéral Mobilité et Transports — Bruxelles
Tel (32-2) 517 08 64
Fax (32-2) 514 55 15
E-mail: viviane.montulet@mobilite.fgov.be

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2004/C 42/12)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8 della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

Wiener Lokalbahn AG
Eichenstraße 1
A-1120 Wien

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, Bereich EU-Schienenverkehrsangelegenheiten
Radetzkystraße 2
A-1030 Wien

3. Data della decisione

8 ottobre 2003

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Primo rilascio | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sospensione | <input type="checkbox"/> |
| Revoca | <input type="checkbox"/> |
| Modifica | <input type="checkbox"/> |

4. Numero della licenza

GZ 220518/3-II/SCH2/03

5. Condizioni e obblighi

—

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

- Avvio delle attività entro 6 mesi dalla data di rilascio della licenza con notifica simultanea per iscritto all'autorità preposta al rilascio delle licenze.
- Obbligo di notifica scritta all'autorità preposta al rilascio delle licenze di ogni modifica o in caso di cessazione delle condizioni per il rilascio della licenza entro 3 giorni dal subentrare delle modifiche in questione.
- A tempo debito prima della scadenza di un periodo di 5 anni dalla data di rilascio della licenza, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2008, giustificazione dell'esistenza delle condizioni legali per il rilascio della licenza

7. Altre osservazioni

Licenza quale impresa ferroviaria per la fornitura di servizi ferroviari per il trasporto di passeggeri e merci

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze

(Nome, telefono, fax e indirizzo e-mail)

Sig.ra Regina Roithner,
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
Abteilung II/SCH2
Radetzkystraße 2
A-1030 Vienne
Tel. (43-1) 7 11 62/22 04
Fax (43-1) 7 11 62/22 99
E-mail: Regina.Roithner@bmvit.gv.at

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3387 — BC Funds/Baxi)**

(2004/C 42/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 10 febbraio 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese BC European Capital VII (1-12 e 14-17) e BC European Capital VII Top-Up (1-6) («BC Funds», Guernsey), controllanti inter alia anche l'impresa Grohe Holding GmbH («Grohe», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Baxi Group Limited e sue associate («Baxi», Regno Unito) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— BC Funds: fondi di investimento,

— Grohe: progettazione, produzione e vendita di prodotti per bagno,

— Baxi: progettazione, produzione e vendita di caldaie e prodotti da riscaldamento correlati.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [fax (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3387 — BC Funds/Baxi, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3370 — BNP Paribas/Atis Real)

(2004/C 42/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 10 febbraio 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa BNP Paribas Immobilier («BNP-PI», Francia) appartenente al gruppo BNP-Paribas, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Atis Real International («ARI», Francia) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BNP-PI: sviluppo, gestione e vendite immobiliari, principalmente in Francia,
- ARI: vendite immobiliari, servizi di consulenza specializzata, gestione immobiliare, principalmente fuori dalla Francia.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3370 — BNP/Paribas/Atis Real, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1378 — Hoechst/Rhône-Poulenc)**

(2004/C 42/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 30 gennaio 2004, la Commissione ha deciso di emendare la decisione fondata sull'articolo 6, paragrafo 2 che era stata adottata in data 9 agosto 1999. La Commissione aveva deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1378. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2004

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale [COM(2003) 789 def.]

(CON/2004/4)

(2004/C 42/16)

1. Il 13 gennaio 2004, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (in seguito «progetto di regolamento»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere in conformità del primo periodo dell'articolo 17.5, del regolamento interno della BCE.
3. L'obiettivo del progetto di regolamento è quello di definire un quadro comune per i contributi degli Stati membri alla compilazione di conti trimestrali europei non finanziari per settore istituzionale.
4. Il protocollo d'intesa sulle statistiche economiche e finanziarie concluso tra la Direzione generale Statistiche della BCE e l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), adottato il 10 marzo 2003, stabilisce che la DG Statistiche della BCE congiuntamente con l'Eurostat sviluppino il campo dei conti non finanziari per settore istituzionale nel quadro delle statistiche di contabilità nazionale. Lo sviluppo e la pubblicazione a cadenza trimestrale o annuale di conti non finanziari per settore istituzionale per l'area dell'euro è responsabilità condivisa.
5. La BCE accoglie favorevolmente tale progetto di regolamento redatto da una Task Force congiunta della Direzione generale statistiche e dell'Eurostat. Il progetto di regolamento costituisce parte integrante del piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) (in seguito denominato «piano d'azione UEM») messo a punto, su richiesta del Consiglio Ecofin, da Eurostat in stretta collaborazione con la BCE. Il piano d'azione UEM rappresenta una risposta alla relazione del comitato monetario sulle esigenze informative nell'ambito dell'UEM, approvata dal Consiglio Ecofin il 18 gennaio 1999 e alla seconda relazione sullo stato d'avanzamento in materia di esigenze informative nell'ambito dell'UEM, approvata dal Consiglio Ecofin il 5 giugno 2000. La quinta relazione sullo stato d'avanzamento, come approvata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, indica l'istituzione di una serie di conti trimestrali di settore quale voce importante ancora in sospeso del piano d'azione UEM.
6. La BCE osserva che nella relazione congiunta del Consiglio Ecofin e della Commissione al Consiglio europeo sulle statistiche e sugli indicatori dell'area dell'euro, come adottata dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003, si sollecita la piena applicazione delle iniziative ad elevata priorità, finora non attuate, tra cui quella relativa ai conti nazionali trimestrali per settore istituzionale. I conti nazionali trimestrali per settore istituzionale, in quanto parte dei principali indicatori economici europei, dovrebbero trovare piena applicazione entro il 2005.
7. Il regolamento rientra nell'obiettivo generale di realizzare un sistema coerente di conti annuali e trimestrali per l'Unione europea e per l'area dell'euro. Il sistema include nei conti finanziari e non finanziari per settore istituzionale in particolare i principali aggregati macroeconomici per i settori delle famiglie e delle società. Il sistema richiede coerenza tra le statistiche della bilancia dei pagamenti e i conti del resto del mondo. Al fine di completare il sistema dei conti europei, sono necessari, oltre ai conti per settore istituzionale degli Stati membri, i conti delle istituzioni e degli organi della UE.
8. Infine, la BCE approva la tempistica che prevede la trasmissione all'Eurostat dei dati al più tardi 90 giorni di calendario dopo la fine del trimestre cui i dati si riferiscono, e la fornitura di dati storici dal primo trimestre del 1999 in poi.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET